



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

Lavori Pubblici

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – lotto stralcio via Aldo Moro e incroci via Cussino e via San Ciriaco

C.I.G. n. 7173825BA8 - CUP. n. H21B17000250006 – GARA N° 6821092 – CPV: 45316110-9

Importo a base di gara: € 50.107,53 di cui € 49.128,11 soggetti a ribasso ed € 979,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori sopra indicati, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

§ 1. Documentazione di gara.

Tutta la documentazione di gara (incluso il progetto esecutivo dei lavori) è disponibile, per l'accesso gratuito e diretto, presso l'Ufficio Lavori Pubblici ed è pubblicata sul profilo di committente.

Per informazioni è possibile contattare il COMUNE DI GENOLA – Ufficio Lavori Pubblici - Via Roma n.25 – 12040 Genola (CN) – tel. 0172/68144 int.3 – fax 0172/68858 – profilo di committente in cui reperire la documentazione di gara: <http://www.comune.genola.cn.it/ita/gare.asp>

§ 2. Modalità e termini di presentazione del plico.

Il plico, contenente le due buste interne con l'offerta economica e la documentazione amministrativa, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire entro le ore **12:00** del giorno **29/08/2017**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Genola.

È ammessa la consegna a mano del plico direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Genola, all'indirizzo ed entro il termine sopra indicati.

Ai fini della presentazione del plico entro il termine stabilito, farà fede unicamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Genola. Il recapito tempestivo del plico rimane ad



Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)
www.comune.genola.cn.it
Tel: +39 0172 68 660
Fax: +39 0172 68 858

e-mail: lavoripubblici@comune.genola.cn.it
P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it
P.Iva e Cod. fisc.: 00464700046
IBAN: IT88Z0630546851000000891685

esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo p.e.c. per le comunicazioni) e deve riportare la seguente dicitura: "**NON APRIRE** – *Offerta procedura aperta per l'affidamento dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – lotto stralcio via Aldo Moro e incroci via Cussino e via San Ciriaco*". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi, con specificazione del soggetto capogruppo.

§ 3. Documentazione amministrativa

CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

A.1) ► domanda di partecipazione, su carta resa legale, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (**modello 1**), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente e corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore (in caso di domanda sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, si veda il paragrafo 4, lettera b).

Nella domanda il concorrente è tenuto ad attestare, tra l'altro, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice nonché il possesso dei prescritti requisiti speciali (anche mediante allegazione dell'eventuale attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere);

A.2) ► dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (**modello 2**), corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera 1), del Codice. La dichiarazione deve essere resa, personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, e precisamente:

- *titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- *soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- *soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.*

La dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti **cessati** dalle cariche sopraindicate nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando: in alternativa, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti cui la stessa si riferisce. In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra la condizione ostativa di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, il concorrente è tenuto a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice non viene disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

A.3) documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un'autodichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante del concorrente ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e alla circolare MIT 18 luglio 2016, n. 3, attestante l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali e di idoneità professionale (**modello 3**).

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e purché le stesse siano pertinenti rispetto alla presente procedura;

A4.) ► garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice per l'importo di **€ 1.002,15**, corrispondente al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (**€50.107,53** comprensivo dei costi ed oneri per la sicurezza nonché del costo della manodopera) e costituita, a scelta dell'offerente:

- mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. In tal caso occorre produrre la ricevuta di avvenuto deposito;
- mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico deve essere prodotta anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice la garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dallo impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, quanto all'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (comma 6); quanto, invece, agli altri concorrenti, entro trenta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione (comma 9).

Per la partecipazione all'esperimento, come previsto dal D.M. n. 123/2004, i concorrenti possono presentare la sola scheda tecnica 1.1 recante i dati e le informazioni necessari all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui allo Schema Tipo 1.1, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia è soggetto alle ulteriori riduzioni contemplate dal citato comma 7 per le percentuali ivi indicate. Per fruire delle riduzioni in argomento il concorrente è tenuto a segnalare, in sede di offerta, il possesso delle certificazioni e degli altri requisiti richiesti (cfr. dichiarazione inserita al punto 15 del modello 1) ovvero ad inserire nella busta "A" le relative certificazioni e documentazioni ai sensi della vigente normativa.

Si precisa che:

► in caso di **raggruppamenti temporanei non ancora costituiti** la garanzia provvisoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori che costituiranno la compagine;

► la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria è riconosciuta, in caso di **raggruppamenti temporanei di imprese** o di **consorzi ordinari**, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio risultino in possesso della certificazione del sistema di qualità; in caso di **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice**, nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

A.5) ► documentazione per i raggruppamenti temporanei, i consorzi e le altre tipologie di concorrenti:

in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e di **consorzi tra imprese artigiane** e di **consorzi stabili** (art. 45, comma 2, lettere **b** e **c**, del Codice), anche i consorziati per i quali il consorzio concorre devono rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice: per comodità, possono utilizzare i modelli di cui ai precedenti punti A.1, A.2 ed, eventualmente, A.3 nella parte di esclusiva pertinenza;

in caso di **raggruppamenti temporanei** e di **consorzi ordinari** (art. 45, comma 2, lettere **d** ed **e**, del Codice), sia costituiti che non ancora costituiti, la documentazione di cui ai precedenti punti A.1, A.2, ed, eventualmente, A.3 deve essere prodotta da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta.

Oltre alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione:

► **i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o i consorzi tra imprese artigiane o i consorzi stabili** (art. 45, comma 2, lettere **b** e **c**, del Codice) devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto, con l'indicazione delle imprese consorziate;

► **i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti** devono produrre l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

► **i consorzi ordinari o GEIE già costituiti** devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto;

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti richiesti nel presente bando devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti richiesti nel presente bando devono essere posseduti dalla capogruppo.

A.6) ► in caso di avvalimento dei requisiti ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, raggruppato o consorziato deve presentare, **a pena di esclusione**, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento: per comodità, possono essere utilizzati gli stessi modelli di cui ai precedenti punti A.1, A.2 ed, eventualmente, A.3 nelle parti di esclusiva pertinenza;

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (**modello 4**):

- con cui l'impresa ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto di cui è carente il concorrente;
- con cui dichiara che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice;

c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve rispettare l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice nonché l'art. 88, comma 1, del Regolamento, dovendo riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto (risorse e mezzi prestatati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice, nei confronti del sottoscrittore, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

A.8) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

Ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 216, comma 13, del Codice la verifica del possesso dei requisiti avviene anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato – AVCPass Operatore Economico" sul portale A.N.AC.

In caso di mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta "A" verrà assegnato al concorrente nei cui confronti debbano essere eseguite le verifiche un termine congruo entro il quale presentarlo.

La busta contenente la documentazione amministrativa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno l'indicazione del concorrente e la seguente dicitura: "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

B) BUSTA N. B (OFFERTA ECONOMICA):

► Nella busta “*B – Offerta economica*” devono essere inserite **a pena di esclusione** le dichiarazioni su carta resa legale, secondo i modelli tipo allegati al presente disciplinare (**modello 5** - concorrenti con idoneità individuale e **modello 6** - concorrenti con idoneità plurisoggettiva) e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, contenente l’indicazione:

1. del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di gara: in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevale l’indicazione in lettere;
2. degli oneri interni (aziendali) per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
3. del costo della manodopera: la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all’*art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016* in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale dell’offerta stessa.

L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida.

In caso di **costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario**, l’offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori economici che costituiranno la compagine e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice).

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara.

La busta contenente l’offerta economica, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno l’indicazione del soggetto offerente e la seguente dicitura: “*BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA*”.

§ 4. Modalità di presentazione della documentazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da **procuratori** dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del procuratore, in corso di validità, e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il

procuratore può rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata di traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per un più agevole controllo della completezza delle dichiarazioni, si suggerisce l'utilizzo dei modelli allegati al presente disciplinare e liberamente scaricabili dal profilo di committente dell'ente (cfr. paragrafo 1). È, tuttavia, possibile rendere le dichiarazioni anche in forma diversa rispetto agli schemi forniti, purché vi sia corrispondenza dei contenuti. Nella compilazione dei predetti modelli dovranno essere depennate tutte le parti che non interessano. In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che interessa. E' consentito allegare altri fogli o documenti ai modelli di dichiarazioni suggeriti nel caso in cui gli spazi previsti non siano sufficienti ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle inerenti l'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente **il termine perentorio di 5 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

§ 5. Modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

Il giorno 29/08/2017 alle ore 14:30, salvo diverse comunicazioni che saranno rese sul sito internet del Comune, presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Palazzo Municipale in seduta aperta al pubblico, si riunirà il seggio di gara costituito dal R.U.P., da due testimoni ed eventualmente da un segretario verbalizzante.

Il R.U.P. procederà, in primo luogo, alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati e della loro integrità. Procederà, quindi, all'apertura delle buste "A" (secondo il loro ordine progressivo di arrivo all'ufficio Protocollo dell'ente) per la verifica della completezza e correttezza

della documentazione amministrativa presentata nonché dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 48, comma 7, e 24, comma 7, del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, il R.U.P. richiederà le necessarie integrazioni e chiarimenti. La seduta pubblica potrà, quindi, essere aggiornata ad altra data.

In successiva seduta pubblica, una volta pronunciate le eventuali esclusioni ai sensi di quanto precede, il seggio di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi percentuali offerti. Qualora il R.U.P. accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

All'esito delle operazioni di cui sopra è redatta la graduatoria di gara.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice; tale determinazione non sarà effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque (art.97 c.3-bis D.Lgs. 50/16).

Tuttavia la S.A., ai sensi dell'art. 97, comma 6 (D.Lgs. n. 50/2016), si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Come previsto dall'art. 97, comma 8) del D. L.vo n. 50/2016, si farà luogo alla procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 sopracitato.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica e l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il prezzo più basso, fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell'offerta presentata dal concorrente risultato aggiudicatario e di procedere alla sua esclusione qualora la predetta verifica avesse esito negativo ai sensi dell'art. 97, comma 6) del D.Lvo n. 50/2016.

Qualora il R.U.P. ritenga che sussistano le condizioni di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, chiuderà la seduta pubblica e procederà con la richiesta delle relative spiegazioni, verificando, in sedute riservate, quanto presentato dai concorrenti sospetti di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulterà, nel suo complesso, inaffidabile.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il R.U.P. convocherà una nuova seduta pubblica solo nel caso in cui le spiegazioni rese non dovessero confermare la congruità dell'offerta. In caso contrario, trasmetterà direttamente alla stazione appaltante la relativa proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato miglior offerente ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice (migliore offerta economica non anomala).

§ 6. Ulteriori disposizioni.

Le dichiarazioni non in regola con l'imposta di bollo sono soggette a regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non dare luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarne la data, adeguatamente motivando in ordine a ragioni di pubblico interesse, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese e senza che gli stessi possano vantare pretesa alcuna.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla stessa stazione appaltante e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Non si farà luogo a gara di migliororia né sarà consentita, durante l'esperimento, la presentazione di altra offerta. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio (art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La nascita del rapporto negoziale è subordinata alla sottoscrizione del contratto nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice. L'esecuzione d'urgenza dei lavori è ammessa esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 32, comma 8, del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in tutti i casi contemplati dall'art. 110 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

§ 7. Informazioni complementari.

1) Tutte le spese, le imposte e le tasse relative e conseguenti alla gara, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

2) I lavori sono finanziati per euro 50.000,00 con contributo della REGIONE PIEMONTE e per la restante quota con fondi propri del COMUNE DI GENOLA. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3) Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista solo nei casi contemplati dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate emesse dai subappaltatori.

4) Tranne che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. Le date e gli orari delle successive sedute pubbliche verranno comunicate mediante tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente dell'ente www.comune.genola.cn.it. A tale riguardo, è onere di ogni singolo concorrente consultare periodicamente il profilo di committente della stazione appaltante.

- 5) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni (incluse quelle di cui all'art. 76 del Codice) tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- 6) Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo stesso è esercitabile presso il Servizio Lavori Pubblici negli orari di ricevimento al pubblico.
- 7) La proposta di aggiudicazione espressa in sede di gara è approvata con apposito atto.
- 8) Ai sensi dell'art. 29 del Codice tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento (incluso il provvedimento di ammissioni/esclusioni, se del caso in uno con il provvedimento di aggiudicazione) verranno pubblicati sul profilo di committente dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 9) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione anche dei soggetti invitati, verrà pubblicato sul profilo di committente dell'ente ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c), e 29 del Codice una volta divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione.
- 10) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.
- 11) L'operatore economico aggiudicatario, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente gara sono tenuti alla osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 12) Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al capitolato speciale d'appalto, allo schema di contratto, alle disposizioni vigenti in materia e, nei limiti di compatibilità con le stesse, al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- 13) Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del giudice ordinario del foro di Cuneo le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- 14) Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati acquisiti nell'ambito della presente procedura saranno raccolti e trattati dal Comune di Genola, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa e alla stipula del contratto e per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Genola, lì 10 agosto 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Bruno BATTISTINO